



C.A.P. 71020

PROVINCIA DI FOGGIA

Cod. Fisc. 94012430719  
P. IVA 01383990718

PEC: comune.monteleonedipuglia.fg@anutel.it

Tel. 0881 983397  
Fax 0881983016

Prot. 2174 del 03/05/2023

Spett.le **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**  
**Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE)**  
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma  
p.e.c. CEE@Pec.Mite.Gov.it

e p.c.

Spett.le **Società Agricola Agripiemme s.r.l.**  
p.e.c. agripiemme@arubapec.it

**Oggetto:** Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per impianti alimentati da energia rinnovabile ex art. 6 D.Lgs. n. 28/2011 e ss.mm.ii. ed art. 20, comma 8, D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii. – **Istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3-septies D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

In data 13 giugno 2022 è stata acquisita al protocollo n. 3153 di quest'Amministrazione comunale la PAS presentata dalla Società Agricola Agripiemme s.r.l., con la quale è stato denunciato quanto segue:

**<<Premesso che**

- la Società denunciante è proprietaria del terreno ubicato in agro di Monteleone di Puglia e riportato in catasto al Foglio 18 particelle 488-490, esteso per ha 6,95 (come individuato nella planimetria catastale allegata al presente atto) e tipizzato dal vigente strumento urbanistico comunale come agricolo;
- in adiacenza al predetto terreno è stato installato, ormai da lunghissimo tempo, un impianto industriale per la produzione di energia rinnovabile (e precisamente, un aerogeneratore della potenza di 2MW) in proprietà della Daunia Monteleone S.l.r., realizzato e tuttora in esercizio in forza dell'Autorizzazione Unica Regionale n. 114 del 2.5.2011: l'area di sedime dell'installato impianto risulta accatastata come D – industriale; il tutto, come chiaramente evincibile dall'allegata visura catastale;
- sul terreno di proprietà di cui sopra la Società denunciante intende realizzare un impianto fotovoltaico, con moduli a terra della potenza complessiva di 4 MW.

**Considerato che**

- il comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 e ss.mm.ii. consente la realizzazione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia rinnovabile mediante PAS (procedura abilitativa semplificata) di cui ai successivi commi.

- il successivo comma 9-bis (come inserito dall'art. 31, comma 2, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, sostituito dall'art. 9, comma 1-bis, D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, e, successivamente, così modificato dall'art. 7-quinquies, comma 1, D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51) stabilisce che le procedure di PAS *<<si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 Mw>>*;

**Tenuto conto che**

- ai sensi del comma 8, lett. c-ter), punto 2), dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 8 novembre 2021 e ss.mm.ii. (numero così modificato dall'art. 7-sexies, comma 1, lett. a), D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51), *<<sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo>>* (così, il comma 8) *<<esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della seconda parte del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42>>* (così, la lett. c-ter) *<<le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera H), del codice legislativo 3 aprile 2006, n., 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro di cui punti distano non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento>>* (così il punto 2).

**Dato atto che**

l'area innanzi catastalmente individuata ed in proprietà della Società denunciante, sulla quale si intende realizzare il progettato impianto fotovoltaico, dista meno di 500 metri dall'esistente impianto industriale per la produzione di energia (più precisamente, dall'installato aerogeneratore da 2 MW).

**Tutto ciò premesso e considerato****DENUNCIA**

la realizzazione del progetto impianto fotovoltaico con moduli a terra sul proprio fondo rustico catastalmente individuato al Foglio 18 particelle 488-490, in quanto:

1. il predetto fondo ricade nella fascia dei prescritti 500 m dall'esistente impianto industriale per la produzione di energia e, precisamente, da un aerogeneratore della potenza di 2 MW;
2. sul predetto fondo non sussistono vincoli ai sensi della seconda parte del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Con nota prot. 3363 del 24.06.2022, quest'Amministrazione comunale ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006, come introdotto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 108/2021, chiedendo a Codesto Spett.le Ministero di voler chiarire se, ai sensi e per gli effetti del richiamato comma 8, lett. c-ter), punto 2), dell'art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii., possano ritenersi idonee ad ospitare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro di cui punti distano non più di 500 metri da un aerogeneratore autorizzato ed in esercizio.

Nelle more della risposta alla suddetta istanza, quest'Amministrazione comunale ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2011, l'inibizione alla Società Agricola Agripiemme s.r.l. di effettuare l'intervento di cui alla PAS in oggetto.

Con risposta prot.n. 0032613.06-10-2022, Codesto Spett.le Ministero ha confermato che *“possono ritenersi idonee ad ospitare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro di cui punti distano non più di 500 metri da un aerogeneratore autorizzato ed in esercizio, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter n. 2 del d. lgs. n. 199/2021, rientrando quest'ultimo nella nozione di impianto industriale o di stabilimento”*.

Nel seguito dell'istruttoria, quest'Amministrazione comunale ha riscontrato che l'area sulla quale la Società Agricola Agripiemme s.r.l. intende realizzare il progettato impianto fotovoltaico risulta interessata dalla presenza di vincoli del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) [e, più precisamente, 6.1.1 Versanti; 6.1.2 = reticolo idrografico; 6.2.1 = boschi, aree di rispetto dai boschi], oltre che dal vincolo idrogeologico - ricadendo in area PAI PG2.

Si pone dunque la questione se un'area – quale quella in esame – classificata come “idonea” ai sensi della più volte citata previsione di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter del D.Lgs. n. 199/2021 (in quanto non compresa nel perimetro dei beni sottoposti a vincoli ai sensi della seconda parte del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) possa, nonostante la sua idoneità *ex lege* ad ospitare impianti fotovoltaici, qualificarsi come non idonea all'installazione degli impianti stessi perché gravata da vincoli posti dal PPTR o da altri vincoli diversi da quelli di cui alla parte seconda del D. Lgs. n. 42/2004: conseguentemente, si pone anche la questione se l'idoneità *ex lege* dell'area in questione ad ospitare impianti fotovoltaici ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter del D.Lgs. n. 199/2021 (in quanto non compresa nel perimetro dei beni sottoposti a vincoli ai sensi della seconda parte del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) esima quest'ufficio comunale dal dover acquisire le autorizzazioni, i nulla/osta e/o gli atti di assenso da parte delle competenti Autorità Amministrative preposte alla tutela degli ulteriori vincoli presenti sull'area in questione e, più specificatamente, l'autorizzazione paesaggistica, il nulla-osta forestale ed il nulla-osta idrogeologico, in ragione della sussistenza dei relativi vincoli.

Sul punto, la scrivente Amministrazione comunale sarebbe orientata a ritenere che la normativa tecnica costituita dal PPTR (risalente al 2015, essendo stato approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16.02.2015) debba recedere rispetto alla sopravvenuta normativa nazionale in materia di aree idonee ad ospitare impianti a fonti di energia rinnovabile (FER).

Occorre infatti considerare che il PPTR costituisce – almeno *in parte qua* – uno strumento non più in linea con l’assetto normativo di riferimento, completamente modificatosi a seguito dell’emanazione delle previsioni di cui al ridetto art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021.

In tal senso si sono espresse chiaramente una serie di sentenze del TAR Puglia<sup>1</sup>, laddove si è evidenziato, in particolare che:

- la normativa tecnica di cui al PPTR “è assolutamente datata (il PPTR è stato approvato circa sette anni orsono), e dunque, è anacronistica, in quanto superata dalla congerie di previsioni eurounitarie e nazionali intervenute dall’Accordo di Parigi sul clima del 2015 in poi (cfr. punti 11 e ss.); previsioni che hanno completamente mutato la realtà normativa di riferimento”;
- il necessario “esame diacronico della normativa di riferimento [...] non può fermarsi al 2015 (anno di approvazione del PPTR, in un contesto addirittura antecedente all’Accordo di Parigi sul Clima del 2015, che ha dato l’abbrivio a tutta la legislazione eurounitaria e nazionale intervenuta da quel momento in poi), ma va letto in uno alla normativa intervenuta nell’ultimo quinquennio, tutta decisamente e incontrovertibilmente orientata nel senso dell’assoluto favor verso gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile in generale [...]”;
- il PPTR <<costituisce, in parte qua, una “cartina di tornasole” oramai datata, anacronistica, obsoleta (si ribadisce: una fonte addirittura anteriore all’Accordo di Parigi sul Clima del 2015); dunque, uno strumento non più in linea con le attuali coordinate eurounitarie e nazionali, e men che meno in linea con gli attuali indirizzi in materia (cfr. i citati artt. 20-22 d. lgs. n. 199/21, che modificano in termini sostanziali l’attuale disciplina di riferimento)>>.

Inoltre, va evidenziato che il sopra citato art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, così come modificato, da ultimo, dall’art. 47 del D.L. n. 13/2023 (nel testo risultante dalla conversione in L. n. 41/2023), ha ulteriormente precisato che sono idonee: “[...] le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **includere** le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella

<sup>1</sup> Cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. II, sentt. nn. 586/2022, 1267/2022, 1583/2022, 1584/2022, 1585/2022, 1586/2022 e 1750/2022.

*fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo [...]” (lettera c-quater del comma 8 dell’art. 20, D.Lgs. n. 199/2021).*

Il riferimento agli usi civici, così introdotto nel testo del ridetto art. 20, sembra chiaramente avallare una lettura della disposizione stessa per cui soltanto la presenza dei beni sottoposti a tutela *ex D. Lgs. n. 42/2004* rende un’area non idonea, mentre la presenza di vincoli diversi (compresi gli usi civici) non fa venir meno l’idoneità dell’area.

L’idoneità *ex lege* dell’area in questione ad ospitare impianti fotovoltaici – in ragione dell’assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004 – potrebbe, tuttavia, non essere sufficiente a consentire la realizzazione del progettato impianto, laddove si ritenesse comunque necessario acquisire le autorizzazioni, i nulla-osta e/o gli atti di assenso da parte delle competenti Autorità amministrative preposte alla tutela degli ulteriori vincoli presenti sull’area in questione (nella fattispecie in esame, l’autorizzazione paesaggistica, il nulla-osta forestale ed il nulla-osta idrogeologico): ed infatti, in sede di acquisizione di tali autorizzazioni, nulla-osta e/o atti di assenso, le singole Autorità amministrative (quali, la Soprintendenza, l’Ispettorato Regionale alle Foreste e/o l’Autorità di Bacino) potrebbero ritenere l’impianto non compatibile con la compresenza del vincolo alla cui tutela sono rispettivamente preposte e così denegare la realizzazione dell’impianto, pur essendo quest’ultimo stato progettato su un’area qualificata idonea *ex lege*.

Va infine considerato che produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un’attività di interesse pubblico finalizzata al perseguimento dello sviluppo sostenibile e alla transizione ecologica (*ex plurimis*, Corte costituzionale, sentenza n. 177 del 30 luglio 2021).

\* \* \*

Tutto quanto sopra premesso e considerato

### **Si richiede**

a Codesto Spett.le Ministero di voler confermare che:

1. un’area classificata come “idonea” ai sensi della più volte citata previsione di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-ter del D.Lgs. n. 199/2021 rimanga tale (e non possa quindi qualificarsi come inidonea all’installazione di impianti fotovoltaici) anche se gravata da vincoli o prescrizioni diversi da quelli di cui alla parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio *ex D.Lgs. n. 42/2004*, come posti da strumenti di programmazione regionale (quali, *in primis*, il PPTR) o di pianificazione territoriale e settoriale, peraltro antecedenti l’emanazione delle sopra citate previsioni legislative;
2. la presenza di vincoli diversi da quelli di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) rende l’area *ex lege* idonea all’installazione di impianti fotovoltaici e, conseguentemente, non rende necessaria l’acquisizione delle singole autorizzazioni, nulla-osta e/o assensi delle Autorità amministrative preposte ai singoli ed ulteriori vincoli presenti sull’area

e, specificatamente, dell'autorizzazione paesaggistica, del nulla-osta forestale e del nulla-osta idrogeologico.

**Si dispone**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 03.03.2011 n. 28, che, nelle more dell'acquisizione della risposta alla presente istanza da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, è inibito dalla Società Agricola Agripiemme srl di effettuare l'intervento di cui alla PAS in oggetto.

Nel ringraziare per l'attenzione prestata da codesto Spett.le Ministero e confidando in un pronto e puntuale riscontro alla presente istanza, si porgono i migliori saluti.



IL RESPONSABILE U.T.C.

Ing. Amedeo Petronelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amedeo Petronelli', is written over the typed name.

Comune di Monteleone di Puglia (Fg) - Prot. n. 0002174 del 03-05-2023 in partenza - Cat. 6Cl. 9